



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 124

Roma, addi 15/01/ 2008

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

QUESITO FORMULATO
DALL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS SULLA QUALIFICAZIONE
GIURIDICA DEI PROCEDIMENTI
DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE
DEI PROGETTI DI RISPARMIO
ENERGETICO DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DELLA
MEDESIMA AUTORITÀ 18
SETTEMBRE 2003 N. 103.

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere copia
del parere numero
4389/2007 emesso dalla
Sezione Terza di questo
Consiglio sull'affare a fianco
indicato, in conformità a
quanto disposto dall'art. 15
della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Restituisco gli atti allegati alla
richiesta del parere.

Allegati N.
.....

Ministero:

All'Autorità per l'Energia
Elettrica

Gabinetto dell'On. Ministro

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE



CONSIGLIO DI STATO

Adunanza della Sezione Terza del 18 dicembre 2007

N° Sezione prot. 4389/2007

Oggetto: quesito formulato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla qualificazione giuridica dei procedimenti di verifica e certificazione dei progetti di risparmio energetico di cui alla deliberazione della medesima Autorità 18 settembre 2003 n. 103.

La Sezione

Vista la relazione prot. RM/M07/5625 in data 29 novembre 2007, pervenuta in data 3 dicembre 2007, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas chiede il parere sul quesito in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Cons. Rosanna De Nictolis;

Premesso e considerato

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (d'ora innanzi: Autorità) con deliberazione 18 settembre 2003, n. 103, e successive modificazioni adottate con deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04, ha dettato, in attuazione degli artt. 5 e 7, d.m. 20 luglio 2004, recante <<Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164>> e in attuazione degli artt. 5 e 7, d.m. 20 luglio 2004, recante <<Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79>>, linee guida in ordine alle attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria da parte delle imprese operanti nel settore del gas e dell'energia elettrica.

In prosieguo, con deliberazione 2 febbraio 2007 n. 18, ha inciso sulla deliberazione n. 103/2003, disponendo l'eliminazione del coefficiente b) dalle schede tecniche, sancendone l'effetto per tutte le richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorità dopo la data di pubblicazione della deliberazione n. 18/2007.

Si è però posto il problema delle richieste di verifica e certificazione presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore della deliberazione 2 febbraio 2007 n. 18, sia nel caso di procedimento ancora pendente, sia nel caso di procedimento già concluso.

Allo scopo, è stata adottata la deliberazione 12 luglio 2007 n. 173, con cui:

- da un lato si avvia il procedimento di riesame delle richieste di verifica e certificazione ancora in corso;
- dall'altro lato si avvia il procedimento per l'eventuale esercizio di poteri di autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies*, l. n. 241/1990 (revoca del provvedimento).

1.1. Con il presente quesito, l'Autorità evidenzia che l'art. 16 della deliberazione n. 103/2003 ha fissato in sessanta giorni il termine di conclusione del procedimento di verifica e certificazione.

Si pone, allora, la questione se, decorso tale termine, si sia formato o meno il c.d. silenzio - assenso ai sensi dell'art. 20, l. n. 241/1990, che esclude il silenzio - assenso, tra l'altro, nel caso di procedimenti riguardanti l'ambiente. Ove si fosse formato il silenzio - assenso, secondo l'Autorità che formula il quesito, occorrerebbe prima rimuovere in via di autotutela il provvedimento tacito e poi procedere al riesame di cui alla delibera n. 173/2007.

L'Autorità indica gli argomenti contrari e favorevoli alla tesi del silenzio - assenso.

2. Va premesso che la richiesta di parere, direttamente proveniente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in persona del suo Presidente, deve essere ritenuta ammissibile.

Questo Consesso ha infatti ritenuto che l'intermediazione ministeriale per la sottoposizione di <<quesiti>> al parere del Consiglio di Stato non è necessaria quando la richiesta di parere promani da un organo che ha una posizione di autonomia e indipendenza, e che è pertanto espressione dello Stato ordinamento e non dello Stato apparato. Invero, l'intermediazione ministeriale contrasterebbe in modo stridente con la posizione di autonomia e di indipendenza riconosciuta a tali organi dalla legge.

In particolare è stata ammessa la legittimazione a chiedere in via diretta il parere del Consiglio di Stato in capo alle Autorità amministrative indipendenti relativamente a quesiti (Cons. St., comm. spec., 5 marzo 2001 n. 1285/2000, relativamente all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas; Cons. St., sez. II, 12 novembre 2003, n. 1855/2003, relativamente all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; in termini generali, in merito alla indispensabilità della previsione dell'accesso diretto delle Autorità indipendenti ai pareri del Consiglio di Stato, limitatamente ai quesiti, v. Cons. St., ad. gen., 12 luglio 1999 n. 10).

3. Passando all'esame del quesito, lo stesso verte sulla corretta interpretazione dell'art. 20, l. n. 241/1990, in ordine all'ambito applicativo del silenzio - assenso e, segnatamente,

all'ambito della esclusione dal silenzio – assenso, con riferimento ai procedimenti riguardanti <<l'ambiente>>.

La questione è rilevante ai fini dell'agire dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in relazione ai procedimenti di verifica e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria da parte delle imprese operanti nel settore del gas e dell'energia elettrica, e in particolare quanto ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della deliberazione 2 febbraio 2007 n. 18.

3.1. Va anzitutto circoscritto l'ambito del quesito.

In difetto di una puntuale descrizione, nella richiesta di quesito, della situazione di fatto (quanto a numero di procedimenti conclusi con provvedimento espresso, numero di procedimenti in fase istruttoria, numero di procedimenti per i quali non è in pervenuto alcun atto né finale né istruttorio), il quesito deve intendersi riferito solo a quei procedimenti che non si siano conclusi con un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto, e dunque ai soli procedimenti avviati prima della deliberazione di febbraio 2007 e per i quali manca un provvedimento espresso.

Ove i procedimenti si siano conclusi con provvedimento espresso di accoglimento, il procedimento di <<riesame>> di cui alla deliberazione n. 173/2007 non può che svolgersi con le forme dell'autotutela provvedimentale.

3.2. Così delimitato l'ambito dell'indagine, va in diritto osservato che l'art. 20, l. n. 241/1990, come modificato nel 2005, ha esteso l'ambito applicativo del silenzio - assenso, che si forma allo scadere di un dato termine dalla presentazione della domanda di provvedimento. All'ampliamento delle ipotesi di silenzio - assenso si sottraggono, tuttavia, procedimenti e provvedimenti relativi a interessi sensibili, tra cui l'ambiente.

Occorre, pertanto, stabilire se il silenzio - assenso possa considerarsi una <<regola>> e, se, conseguentemente, le esclusioni dal silenzio - assenso costituiscano una <<eccezione>>.

La questione ha implicazioni pratiche in ordine all'utilizzo dei canoni di interpretazione estensiva o restrittiva, della regola e dell'eccezione.

3.3. Ad avviso della Sezione, l'estensione dei casi di silenzio - assenso non ha ribaltato il rapporto regola – eccezione, che è sempre intercorso tra provvedimento espresso e provvedimento tacito.

Tale rapporto di regola - eccezione deve ritenersi immutato nonostante l'ampliamento del silenzio - assenso.

Tanto si desume sia da una lettura sistematica dell'intera l. n 241/1990, sia da una lettura interna all'art. 20 di tale legge.

3.3.1. La regola generale che si desume dalla l. n. 241/1990 è quella che il procedimento si deve concludere con un provvedimento espresso entro un termine ragionevole (art. 2).

Il silenzio dell'amministrazione oltre il termine ultimo per provvedere, di regola, non costituisce silenzio - assenso, né silenzio - rigetto, ma inadempimento mero, per il quale è apprestato uno specifico rimedio processuale, il rito speciale avverso il c.d. silenzio - inadempimento (art. 21 *bis*, l. n. 1034/1971).

Il primato del provvedimento espresso su quello tacito trova conferma anche nel d.d.l. AC2161, recante misure per la modernizzazione e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e la riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese (c.d. d.d.l. Nicolais): tale disegno, lungi dall'ampliare i casi di silenzio - assenso, incentiva la conclusione dei procedimenti con provvedimenti espressi, attraverso la previsione della tutela risarcitoria del danno da silenzio e da ritardo (v. art. 2 *bis*, l. n. 241/1990, che il d.d.l. in commento si propone di introdurre).

Il primato del provvedimento espresso su quello tacito ha la sua ragion d'essere in elementari considerazioni di buona amministrazione e di effettività della tutela del cittadino.

E, invero, i complessi e costosi apparati burocratici hanno motivo di esistere affinché l'amministrazione sia in grado di compiere una adeguata istruttoria e di provvedere in via espressa sulle istanze dei singoli, cittadini o imprese. Una generalizzazione del silenzio - assenso implicherebbe una patologia del sistema e una ammissione che l'organizzazione amministrativa pur complessa e articolata, non è in grado di funzionare.

Il provvedimento tacito è privo di una istruttoria e di una motivazione che siano terze rispetto agli elementi forniti dal soggetto richiedente: sicché non garantisce una adeguata valutazione e ponderazione degli interessi in gioco e, dunque, se soddisfa l'interesse del richiedente, potrebbe ledere quello dei controinteressati, che non trova alcuna ponderazione.

Il provvedimento tacito a ben vedere nemmeno soddisfa pienamente gli interessi dello stesso richiedente:

- a) da un lato, essendo privo di motivazione e di istruttoria, è più facilmente attaccabile da parte dei controinteressati, e da parte della stessa amministrazione in via di autotutela, il che determina, per il destinatario, una situazione di incertezza;
- b) dall'altro lato, il destinatario non è in possesso di un documento formale da cui risulti l'emissione del provvedimento, e ha, pertanto, una maggiore difficoltà a dimostrare l'esistenza del medesimo, per potersene avvalere, tanto più che la l. n. 241/1990, pur prevedendo il silenzio - assenso, non prevede strumenti per la certificazione che esso si è formato, e il vigente sistema processuale amministrativo non contempla una azione di

accertamento finalizzata ad acclarare la formazione del silenzio - assenso.

3.3.2. Anche una lettura interna all'art. 20, l. n. 241/1990, impone di considerare il silenzio – assenso tutt'oggi come un istituto di carattere eccezionale. Infatti esso viene circoscritto sia verso il basso che verso l'alto: verso il basso, mediante la salvezza dei casi di denuncia di inizio attività, e verso l'altro, attraverso una nutrita serie di procedimenti e provvedimenti sottratti alla possibilità di un provvedimento tacito. Le esclusioni dal silenzio - assenso sono numerose ed eterogenee, e, quel che più rileva, da un lato riguardano interessi <<forti>> o <<sensibili>>, e dall'altro lato sono suscettibili di una ulteriore estensione <<in bianco>>, in virtù di futuri d.P.C.M. L'art. 20 non indica i criteri a cui dovranno attenersi i futuri d.P.C.M. nell'escludere i casi di silenzio – assenso, sicché il Governo conserva un potere <<politico>> di individuare procedimenti da sottrarre al silenzio – assenso.

Il carattere particolarmente pregnante degli interessi sottesi ai procedimenti sottratti al silenzio - assenso (difesa, pubblica sicurezza, salute, paesaggio, ambiente), e la possibilità di ulteriori esclusioni dal silenzio - assenso in virtù di regolamento, sono dati che confermano che il silenzio – assenso continua a connotarsi come uno dei possibili rimedi all'inerzia della p.a., ma non come un istituto di carattere generale.

3.3.3. Nemmeno potrebbe desumersi il carattere generale dell'istituto del silenzio - assenso dal principio generale di semplificazione.

La Corte cost. ha ritenuto essere la semplificazione un principio generale e fondamentale, sicché lo Stato può imporre alle leggi regionali istituti di semplificazione e, segnatamente, la d.i.a. in materia edilizia (Corte cost., 1 ottobre 2003 n. 303).

Ma il silenzio - assenso non può essere considerato uno strumento di semplificazione, a differenza della deregolamentazione e della denuncia di inizio attività.

Mentre, infatti, nei casi di deregolamentazione e di denuncia di inizio attività, l'amministrazione non ha il dovere di provvedere, ma al più di controllare l'attività dei privati, nel caso di silenzio - assenso resta fermo l'obbligo per la p.a. di adottare un provvedimento espresso. Il silenzio - assenso è un rimedio per una patologia, ma non uno strumento di esonero dall'azione amministrativa né un mezzo di semplificazione. Non viene infatti meno la necessità di una istruttoria e di una valutazione comparativa degli interessi. E, formatosi il silenzio - assenso, si ha un provvedimento incerto e instabile, privo di motivazione, fonte di possibile contenzioso più del provvedimento espresso. Tutto ciò è contrario alla logica della semplificazione.

3.3.4. Alla luce delle considerazioni svolte, si deve concludere che il silenzio – assenso non è un istituto di carattere generale. Ne consegue che le esclusioni dal silenzio – assenso,

previste a tutela di interessi <<forti>> (difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, pubblica incolumità) o <<sensibili>> (patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, salute) sono suscettibili di una interpretazione estensiva.

3.4. Occorre a questo punto stabilire l'ambito dei <<procedimenti ... riguardanti...l'ambiente>> eccettuati dalla possibilità del silenzio - assenso.

3.4.1. L'ambiente, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, è una materia c.d. trasversale, che, esprimendo un fine, un valore, può interferire anche con altre materie. Lo stesso è a dirsi per i relativi procedimenti, che possono innestarsi su procedimenti più complessi o intervenire in materie che a rigore sono diverse dall'ambiente (sul carattere trasversale della materia ambientale v. Corte cost., 27 febbraio 2005 n. 336, nonché le seguenti pronunce della Corte: 26 luglio 2002 n. 407; 24 giugno 2003 n. 222; 7 ottobre 2003 n. 307; 22 luglio 2004 n. 259; 6 aprile 2005 n. 135).

3.4.2. Si deve ritenere che i <<procedimenti ...riguardanti ...l'ambiente>> che l'art. 20, l. n. 241/1990, sottrae al <<silenzio - assenso>>, vadano individuati, alla luce del carattere trasversale del valore ambiente, sia con un criterio soggettivo, sia con un criterio oggettivo.

Sono tali anzitutto i procedimenti che, sul piano soggettivo, sono gestiti da autorità in via precipua preposte alla tutela dell'ambiente o che hanno competenze in materia ambientale e che, sul piano oggettivo, perseguono interessi esclusivamente ambientali.

Sono tali, in secondo luogo, i procedimenti che, pur promanando da autorità che non sono deputate in via prioritaria o esclusiva alla tutela ambientale, perseguono <<anche>> un obiettivo di tutela ambientale, ancorché mediante inserimento in un procedimento rivolto ad altri fini, purché vi sia una norma espressa che imponga il perseguimento della tutela ambientale nell'ambito di quel dato procedimento.

3.5. Avuto riguardo alle specifiche discipline che vengono in questa sede in considerazione e, segnatamente, il mercato del gas e quello dell'energia elettrica, e le relative misure di liberalizzazione, si tratta di settori che, sebbene riguardino la <<tutela della concorrenza>> e la <<produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia>>, interferiscono con l'esigenza di tutela dell'ambiente, la quale non ha in tali settori un rilievo riflesso o mediato, ma un rilievo immediato e diretto.

Attengono, infatti, alla tutela ambientale gli obiettivi di risparmio e di efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

Sicché, ove tali obiettivi vengano in rilievo con riguardo al gas e all'energia elettrica, i relativi procedimenti, autonomi o fusi che siano con altri procedimenti, vanno qualificati come procedimenti in materia di ambiente.

4. Tali conclusioni emergono dal quadro normativo specificamente rilevante nel caso di specie.

Si è già osservato che la delibera dell'Autorità n. 103/2003 come modificata dalla delibera n. 200/04, dà attuazione ai due coevi d.m. 20 luglio 2004, che si prefiggono, quanto al settore dell'energia elettrica, la individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, e quanto al settore del gas, la individuazione degli obiettivi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili.

Infatti l'art. 7 di entrambi i d.m. demanda all'Autorità la fissazione delle linee guida, per il procedimento di verifica e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria.

I due d.m., a loro volta, costituiscono, quanto all'energia elettrica, attuazione dell'art. 9, co. 1, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, e, quanto al gas, attuazione dell'art. 16, co. 4, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164.

4.1. Il d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, reca attuazione della direttiva 1996/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, direttiva in prosieguo sostituita e abrogata dalla direttiva 2003/54/CE, in corso di recepimento in Italia.

Sia dalla direttiva 1996/92, sia dal d.lgs. n. 79/1999, sia dalla direttiva 2003/54, emerge l'obiettivo di tutela ambientale incidente nell'ambito del processo di liberalizzazione dei mercati nazionali dell'energia elettrica.

In particolare, il 4°, 13° e 28° considerando della direttiva 96/92, dispongono, rispettivamente, che:

- a) l'instaurazione del mercato dell'energia elettrica deve rispettare l'ambiente;
- b) per taluni Stati membri, l'imposizione di obblighi di servizio pubblico può essere necessaria per garantire, tra l'altro, la protezione dell'ambiente;
- c) per motivi di protezione dell'ambiente, può essere data la priorità alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Gli artt. 5 e 11 della direttiva 1996/92 dispongono, rispettivamente, che gli Stati membri, nel fissare i criteri per autorizzazioni di costruzione degli impianti di generazione sul loro territorio, possono prevedere criteri per la protezione dell'ambiente; e che il gestore della rete di distribuzione garantisce nella sua zona la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete, nel rispetto dell'ambiente.

Nel dare attuazione a tale direttiva, il d.lgs. n. 79/1999, all'art. 9, ha stabilito gli obblighi di servizio pubblico delle imprese distributrici di energia elettrica titolari di concessioni pubbliche, sancendo che le concessioni prevedono, tra l'altro, << misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati

con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente>>.

A tanto ha provveduto il già citato d.m. del 2004.

Le <<misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia>> attengono alla <<tutela dell'ambiente>>.

Lo si desume con chiarezza dalla successiva direttiva n. 2003/54, che all'art. 2, n. 29, dà la definizione dell'<<efficienza energetica>>, comprensiva dell'impatto positivo sull'ambiente: <<**"efficienza energetica/gestione della domanda"**: un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l'opzione più efficace ed economica, **tenendo conto dell'impatto positivo sull'ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione**>>.

Inoltre l'art. 3, co. 2, della direttiva n. 2003/54 trasforma in norma positiva quello che era solo un <<considerando>> nella precedente direttiva, quanto alla possibilità per gli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico a tutela, tra l'altro, dell'ambiente.

4.2. Il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164, reca attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, direttiva in prosieguo sostituita dalla direttiva 26 giugno 2003 n. 55, in corso di recepimento in Italia in virtù della delega di cui all'art. 16, l. 18 aprile 2005 n. 62.

La direttiva n. 98/30 nei suoi <<considerando>> consente agli Stati membri di imporre alle imprese del settore obblighi di servizio pubblico a tutela, tra l'altro, dell'ambiente.

Il principio è ribadito dall'art. 3, co. 2, della nuova direttiva 26 giugno 2003 n. 55, che ha sostituito la direttiva 98/30/CE.

In tale quadro si colloca l'art. 16, co. 4, d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164, che impone alle imprese di distribuzione del gas di perseguire <<il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili>>, demandando a un d.m. dell'industria, di concerto con il Ministero dell'ambiente, la fissazione degli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, e dei principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati.

In attuazione del citato art. 16 è stato adottato il già citato d.m. 20 luglio 2004.

5. Anche da altre norme, sia comunitarie che nazionali, che non riguardano in via immediata e diretta il procedimento di competenza dell'Autorità, si evince che l'efficienza e il risparmio energetico rientrano nell'obiettivo di tutela dell'ambiente.

La l. 15 dicembre 2004 n. 308 che reca la delega al Governo per il riordino della legislazione in materia ambientale, tra i principi e criteri direttivi di delega indica espressamente lo sviluppo e il coordinamento di misure e interventi volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale <<il risparmio e l'efficienza energetica>> (art. 1, co. 8, lett. d).

A sua volta il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante <<norme in materia ambientale>>, all'art. 2, nell'indicare le finalità del d.lgs., menziona espressamente <<l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali>>. E lo schema di decreto legislativo correttivo in corso di approvazione, nell'introdurre nel d.lgs. n. 152/2006 una parte dedicata ai principi generali della disciplina ambientale, codifica quello dello <<sviluppo sostenibile>>, che postula un equilibrato rapporto tra risorse <<da risparmiare>> e <<da trasmettere>>, mediante introduzione <<nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo>> del <<principi odi solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro>>.

Lo sviluppo sostenibile è già principio codificato con specifico riferimento alla peculiare risorsa naturale che è l'energia, atteso che la l. 23 agosto 2004 n. 239, che reca riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle vigenti disposizioni in materia di energia, indica tra gli obiettivi generali della politica energetica del Paese, tra l'altro, il miglioramento della <<sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali (...)e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili>> (art. 1, co. 3, lett. e). La medesima legge dispone che <<lo Stato le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità (...), garantiscono>>, tra l'altro, <<la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (...)>> (art. 1, co. 4, lett. i).

6. Dalle norme comunitarie e nazionali primarie e secondarie che riguardano specificamente il procedimento di competenza dell'Autorità, nonché dal quadro normativo complessivo in materia di ambiente, si evince con chiarezza che efficienza energetica e risparmio energetico sono obiettivi stabiliti a tutela dell'ambiente.

Non è casuale che i d.m. di attuazione delle norme primarie, pur essendo di competenza del Ministero dello sviluppo economico, necessitano del concerto del Ministero dell'ambiente, segno evidente della incidenza immediata e diretta della tutela ambientale nell'ambito del procedimento amministrativo. Se ne desume in via consequenziale che il procedimento demandato all'Autorità, in tema di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalle imprese operanti nel settore del gas e dell'energia elettrica, è un procedimento in materia di ambiente, in cui l'obiettivo della tutela ambientale costituisce l'interesse pubblico primario perseguito in via immediata e diretta.


Ne consegue che tale procedimento si sottrae al silenzio - assenso, ai sensi dell'art. 20, l. n. 241/1990.

P.Q.M.

Nei suesposti sensi è il parere della Sezione.

Il Presidente

(Giuseppe Barbagallo)



Il Segretario

(Roberto Mustafà)



L'estensore

(Rosanna De Nictolis)

